



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 1511

Rif.:

Allegati:

## COMUNICATO STAMPA

### TASSAZIONE GAS METANO – RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI NEL SETTORE IMPOSITIVO DEL GAS METANO

Con circolare 48/D del 26 luglio 2002, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti sugli aspetti e sulle modalità applicative di carattere fiscale nel settore del gas metano.

E’, infatti, emersa l’esigenza di fornire indirizzi operativi che tenessero conto delle disposizioni di legge, dei regolamenti di natura fiscale e delle nuove regole del processo di liberalizzazione del mercato che prevedono, tra l’altro, la separazione societaria per le attività di trasporto e dispacciamento, ad eccezione dello stoccaggio, da tutte le altre attività del settore.

Il gas metano rientra tra i prodotti sottoposti ad accisa e l’art. 21 del TUA 504/95, individua quali soggetti obbligati al pagamento della stessa, sia chi vende direttamente il prodotto ai consumatori sia gli stessi consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento del prodotto.

Inoltre, possono essere riconosciuti soggetti obbligati anche i titolari di raffinerie, d’impianti petrolchimici e d’impianti combinati d’energia e calore.

In relazione alla **responsabilità fiscale**, con la circolare si precisa che questa ricade sul titolare del deposito fiscale fin quando il prodotto resta lì custodito e termina con l’avvenuta conclusione del trasporto. Al depositario compete poi la responsabilità fiscale delle stazioni di misura che fanno parte integrante del deposito.

I “pozzi di coltivazione” sono dal comma 5 dell’art. 26 del TUA, non sono invece qualificabili come depositi fiscali e non è previsto che siano gestiti in tale regime; per i pozzi di coltivazione non collegati a centri di trattamento, gli adempimenti fiscali sono a carico del responsabile della gestione della rete di distribuzione.

Rientrano nel regime dei depositi fiscali, invece, gli impianti di stoccaggio.

L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali. **Il pagamento dell'accisa** deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Nel caso di primo anno di attività, mancando i riferimenti, gli acconti sono calcolati in via preventiva.

Se intervengono variazioni di aliquota di accisa, la rata di acconto viene adeguato dall'operatore in modo autonomo.

Nella dichiarazione annuale devono poi essere incluse tutte le rettifiche di fatturazione effettuate nell'anno di riferimento, anche quelle concernenti a forniture fatturate in anni precedenti. In questo modo queste rettifiche contribuiscono a formare la base di calcolo per la determinazione delle rate di acconto.

In caso di credito a favore del contribuente lo stesso deve esercitare il diritto al rimborso entro il termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, pena la sua decadenza. Se il diritto sorge in ordine ad una determinata rata, come nel caso di un doppio pagamento, il termine di decadenza decorre dalla data di effettuazione del pagamento non dovuto.

**L'applicazione dell'aliquota per uso industriale è ammessa:**

- per tutte le attività industriali di produzione di beni e servizi
- per tutte le attività artigiane ed agricole
- nel settore alberghiero
- negli esercizi per la ristorazione
- nel teleriscaldamento
- negli impianti sportivi adibiti solo ad attività dilettantistica senza fini di lucro
- negli impianti sportivi e ricettivi gestiti da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli anziani e degli indigenti.

Nel caso di pluralità di tipologie di consumi (industriali e non), l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente provvederà ad individuare gli opportuni parametri su specifica richiesta della ditta fornitrice del gas.

Per l'applicazione dell'aliquota per usi industriali agli esercizi di ristorazione occorre presentare all'azienda erogatrice un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che verrà da poi trasmessa all'Ufficio dell'Agenzia che procederà ai prescritti riscontri.

Per le imprese agricole è prevista l'applicazione dell'aliquota per gli usi industriali in quanto tali senza quindi il coinvolgimento degli uffici dell'Agenzia.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare disponibile sul sito internet dell'Agenzia, [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it).